



GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

REGOLAMENTO

APPROVATO con Delibera di Giunta n. 23 in data 26.02.2016

MODIFICATO con Delibera di Giunta n. 21 in data 22.02.2023

SOMMARIO

Art. 1	Definizione
Art. 2	Requisiti di assegnazione
Art. 3	Durata dell'assegnazione
Art. 4	Esclusività
Art. 5	Obblighi dell'assegnatario
Art. 6	Coltivazioni
Art. 7	Accessori
Art. 8	Altri accessori
Art. 9	Spese
Art. 10	Cauzioni
Art. 11	Furto, Danni, Infortuni
Art. 12	Sanzioni e Revoca
Art. 13	Modifiche del regolamento
Art. 14	Norma finale

ART. 1 - DEFINIZIONE

Per "orto urbano" si intende un appezzamento di terreno a disposizione del cittadino, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Per comodità di gestione, ciascun orto urbano avrà una **propria denominazione** e un **cittadino preposto**, che curerà la gestione dello stesso. Di norma ogni **particella**, denominata "lotto" od "unità coltivabile" avrà una dimensione di circa 70 mq. e potrà eccezionalmente variare in rapporto alla consistenza e conformazione delle aree destinate all'iniziativa ed al numero delle domande di assegnazione.

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

I singoli lotti, individuati dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato da picchetti, che contrassegneranno anche le parti destinate ad uso comune per l'accesso alle particelle assegnate.

ART. 2 - REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione viene disposta dal Comune che opererà in modo trasparente e imparziale con i cittadini.

I **requisiti** per presentare domanda sono:

- essere residenti nel Comune San Vito di Leguzzano alla data di scadenza del bando;

- non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale, né in altri comuni limitrofi.

Possono presentare domanda anche le associazioni che si occupano dell'assistenza a persone diversamente abili residenti nel Comune di San Vito di Leguzzano.

L'assegnazione sarà disposta secondo i seguenti criteri:

a) *reddito familiare pari od inferiore alla pensione minima INPS;*

b) *essere senza occupazione;*

c) *portatori di handicap (con certificazione medica di invalidità minima pari o superiore al 66% da allegare alla domanda);*

d) *vedovi/divorziati/separati con figli a carico;*

e) *residenti in Comune di San Vito di Leguzzano da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda;*

f) *essere un' associazione che si occupa dell'assistenza a persone diversamente abili residenti nel Comune di San Vito di Leguzzano.*

ART. 3 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione delle particelle in coltivazione è a **titolo precario e della durata di un anno** a partire dall'inizio dell'annata agraria – 11 novembre – con cessazione al 10 novembre dell'anno successivo. Allo scopo di ancorare il più possibile il cittadino alla particella assegnata, si ha ogni anno rinnovo automatico della concessione, salvo espresse e diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, comunicazioni che dovranno pervenire entro il 10 ottobre precedente la scadenza dell'annata agraria, salvo casi di forza maggiore. Anche il cittadino che non intendesse godere dell'assegnazione della particella per l'anno successivo, dovrà comunicare questa sua intenzione al Comune entro la stessa data.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Qualora l'Amministrazione comunale richiedesse la restituzione dell'area, i cittadini assegnatari dovranno restituire, entro 15 gg. dalla richiesta, la particella assegnata libera e sgombera da ogni cosa. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

ART. 4 - ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione al Comune.

In caso di rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene riassegnato dal Comune secondo i criteri sopra enunciati (art.2).

In caso di decesso degli assegnatari, il lotto può essere assegnato direttamente ad un familiare in linea diretta, su richiesta dell'interessato; in caso contrario il lotto viene riassegnato dal Comune secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari. Di norma ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto.

Il cittadino assegnatario di un lotto, può consociare alla sua attività di coltivazione del lotto assegnato, una o due persone a lui non legate da vincoli di convivenza, a condizione che si assuma ogni e qualsiasi responsabilità in relazione all'attività svolta dalle stesse negli orti, compresa la responsabilità civile verso terzi e che rispetti tutte le norme e disposizioni previste dal regolamento. Il mancato rispetto autorizza il Comune a proibire a tali persone l'accesso all'area degli orti e a proporre la decadenza del cittadino assegnatario.

La consociazione nella coltivazione deve essere preceduta da una comunicazione scritta al Comune, sottoscritta dal consociante e dal consociato, con l'assunzione degli impegni di cui al periodo precedente.

Il Comune, trascorso almeno un anno dalla data di comunicazione di cui al periodo precedente, può autorizzare la/le persona/e consociata a subentrare al consociante, qualora costui rinunci al lotto a lui assegnato.

In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare .

Il concessionario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

I cittadini assegnatari degli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare a:

- destinare il lotto assegnato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori;
- mantenere la particella assegnata in stato decoroso, curando l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia. Nel proprio orto non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto e mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- non costruire capanni o similari
- non recintare il lotto assegnato essendo consentita una semplice delimitazione di cm. 30 di altezza;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente/preposto dell'orto;
- non danneggiare in alcun modo altri orti;
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- non scaricare materiali anche se non inquinanti, o tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica se non autorizzati dal Comune;
- L'abbruciamento di residui di potatura - di esclusiva produzione dell'orto concesso e non provenienti da altro sito - è consentito secondo le norme stabilite dalla L.R. 11/2014 e dal Regolamento di Polizia Urbana (art. 56);
- tenere stabilmente cani o altri animali negli orti o condurre allevamenti di ogni tipo;
- curare che le coperture in plastica, ad uso serra, non diano origine a strutture stabili ed indecorose;
- non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- non installare nelle parti comuni o nei ripostigli autorizzati elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- non usare e tenere in deposito nei ripostigli autorizzati sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica e tutte quelle che, liquide, solide o gassose, possano essere detenute solo da coloro che sono in possesso del previsto patentino, e gli erbicidi di qualsiasi tipo;
- rispettare le indicazioni che verranno date di volta in volta dal Comune.;
- consegnare la parte prevista dei prodotti della coltivazione per l'aiuto ai casi di indigenza e povertà;
- vigilare sull'insieme degli orti, segnalando al Comune ogni eventuale anomalia;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento.

In caso di inadempienza il Comune provvederà alla revoca motivata dell'assegnazione.

ART. 6 - COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori.

Gli orti dovranno essere **coltivati biologicamente** promuovendo i cicli naturali di produzione ed è vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) non ammessi dalla normativa per le coltivazioni biologiche. E' assolutamente vietato l'uso di prodotti che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di prodotti non ammessi comporterà la revoca immediata dell'assegnazione.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

ART. 7 - ACCESSORI

All'atto della divisione dell'appezzamento in particelle da assegnare, il Comune individuerà anche il luogo o i luoghi dove obbligatoriamente dovranno essere posizionati eventuali compostiere, vasche per la raccolta/conservazione dell'acqua, eventuali depositi per gli attrezzi. Il Comune determinerà anche, per assicurare omogeneità ed ordine, la forma, la tipologia e la dimensione di tali accessori.

Gli assegnatari sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dal Comune, anche successivamente all'assegnazione.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione o la posa di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

ART. 8 - ALTRI ACCESSORI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

ART. 9 SPESE

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo. Le spese per eventuali interventi che riguardano l'insieme dei lotti assegnati sono a carico di tutti gli assegnatari. In questi casi ciascun assegnatario verserà l'importo, stabilito sulla base del preventivo, prima dell'inizio dell'intervento con conguaglio finale.

ART.10 - CAUZIONI

Il Comune potrà disporre che gli assegnatari delle particelle di un orto versino una somma da detenere a titolo di cauzione a fronte di lavori deliberati o per cautela nel caso si abbia a temere che, per incuria o degrado o uso di sostanze nocive e dannose, il Comune si debba far carico di spese per ripristino dei lotti assegnati.

ART.11 - FURTO, DANNI E INFORTUNI

Il Comune non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. Il Comune resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia questione, vertenza verrà esaminata dal Comune con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

ART. 12 – SANZIONI - REVOCA

In caso di non rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, vengono stabilite le seguenti sanzioni:

1. richiamo verbale
2. richiamo scritto
3. revoca dell'assegnazione

L'applicazione delle sanzioni non deve necessariamente seguire l'ordine sequenziale di indicazione delle stesse, ma sarà disposta con riguardo alla gravità del fatto/omissione commessa e del danno eventualmente causato. Comunque l'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare immediatamente l'assegnazione dell'area nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti; □ detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- non utilizzo diretto dell'area;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2.

ART. 13 – MODIFICHE

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato dal Comune sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché a causa di nuove norme o per suggerimenti. Le eventuali innovazioni dovranno essere integralmente accettate e applicate dagli assegnatari, pena la decadenza della assegnazione.

ART. 14 – NORMA FINALE

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.